



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Lega Salvini Calabria”

Pietro Santo MOLINARO

“Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

I CONSIGLIERI regionali

F.to: *Pietro Santo Molinaro*

F.to: *Giuseppe Gelardi*

F.to: *Filippo Mancuso*

F.to: *Giuseppe Mattiani*

F.to: *Pietro Raso*



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE

Le disposizioni della presente proposta di legge regionale intendono modificare l'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, recante *“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”*, che definisce le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte dei Comuni. Il comma 3-bis, inserito a seguito dell'approvazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 16, dispone che, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia, i Comuni debbano adeguare i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Tale norma, se adeguatamente modificata secondo i contenuti della presente proposta di legge regionale, può costituire lo strumento legale per assicurare l'utilizzo del demanio marittimo in Calabria, nella stagione estiva 2024, nelle more della definizione del quadro giuridico nazionale, sulla base della interlocuzione in corso tra il Governo nazionale e le Autorità europee, nell'ambito dell'attuazione dall'articolo 12 della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nota anche come "direttiva Bolkestein" o "direttiva sui servizi"). Al riguardo è opportuno rilevare che la nota di risposta del Governo italiano, del 16 gennaio 2024, alla lettera di messa in mora della Commissione Europea si conclude con le seguenti affermazioni: *“In conclusione, si conferma la piena disponibilità delle competenti autorità nazionali a proseguire il dialogo e la collaborazione con la Commissione europea*



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

al fine di addivenire ad una declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa, e quindi di riordino del settore, pienamente coerente con il quadro normativo unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia”. Pertanto, non essendo definito il suddetto sistema di “declinazione dei criteri di determinazione della scarsità della risorsa”, ed essendo ormai in corso la stagione estiva 2024, risulta indispensabile prevedere la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2024. E’ ragionevole prevedere che entro tale termine sarà definito il quadro normativo nazionale, in piena coerenza con il quadro normativo unionale. D’altra parte, per non rischiare di far aumentare la confusione amministrativa con soluzioni “originali/estemporanee” da parte dei comuni, le quali potrebbero anche andare in contrasto con il futuro quadro normativo nazionale, l’unica soluzione ragionevole appare la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni in essere. In tal senso, con l’approvazione della presente proposta di legge, il quadro normativo regionale assumerebbe una fisionomia chiara ed univoca.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le variazioni di modifica riguardanti l’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17, e nello specifico le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali. Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell’intero testo del comma 3-bis e l’aggiunta dei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, al fine di perseguire le finalità dettagliate in relazione. L’ art. 2 prevede l’invarianza finanziaria e l’art. 3 stabilisce l’entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 2 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: “Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Lega Salvini Calabria"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di modifica normativa per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Lega Salvini Calabria”

“Modifiche all’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Art. 1

(Modifiche dell’art. 18 della L.r. n. 17/2005)

1. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della l.r. n. 17/2005 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“3-bis. Nelle more dell’emanazione di una disciplina statale volta a riordinare e semplificare la normativa in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive, volta ad assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni, nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, le concessioni e i rapporti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, se in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi dell’art. 3 comma 2 L. 118/2022 vengono salvaguardati gli atti amministrativi dei titoli concessori rilasciati dai Comuni, che hanno espletato le procedure di istruttoria/ricognizione, pubblicazione e registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.”



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Lega Salvini Calabria”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.